

ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO REGIONALE PER SERVIZI SOCIOEDUCATIVI E DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ PER LA FASCIA DI ETÀ 3- 14 ANNI.

Art. 1 Oggetto

1. Le seguenti Disposizioni procedurali, hanno ad oggetto i criteri, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di contributo di sostegno alla genitorialità di cui all'articolo 2.

Art. 2 Contributi concedibili

1. Sono concessi contributi per le seguenti spese sostenute dal nucleo familiare in possesso di Carta Famiglia, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), nel periodo intercorrente tra maggio ed agosto 2020:
 - a) spese per servizi socio educativi e di sostegno alla genitorialità (a titolo esemplificativo: attività diurne estive a carattere educativo, ludico/ricreativo o sportivo) rivolti ai figli minori di età compresa tra 3 e 14 anni;
 - b) spese per servizi di baby sitting regolati da contratti di lavoro domestico o mediante prestazioni occasionali di lavoro attivate utilizzando il Libretto famiglia, di cui al Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, rivolti ai figli minori di età compresa tra 3 e 12 anni.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi i nuclei familiari in possesso di Carta famiglia, al momento della presentazione della domanda, di cui all'articolo 10 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), che presentino, pertanto, i seguenti requisiti previsti dalla stessa ed inoltre il requisito previsto dall'articolo 7, commi 86-87, della LR 24/2019:

- a) almeno uno dei genitori è residente in Regione Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi;
 - b) il nucleo familiare è in possesso di un ISEE ordinario o corrente in corso di validità con valore inferiore o uguale ad euro 30.000,00, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 159/2013;
 - c) all'interno del nucleo familiare è presente almeno un figlio a carico di età compresa tra 3 e 14 anni. Come previsto da Carta famiglia, è possibile richiedere il contributo anche in presenza di minori in adozione o affidamento con il medesimo requisito dell'età.
2. Il requisito dell'età di cui al comma 1, lettera c), deve essere posseduto al momento in cui è stata erogata la prestazione per la quale è stata sostenuta la spesa.

Art. 4 Richiesta Carta famiglia

- ± La Carta famiglia è richiesta al Comune di residenza, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia (DPR 30/10/2007 e s.m.i) con procedura on line tramite il sistema ISTANZE ONLINE disponibile sul sito della Regione.

Art. 5 Intensità del contributo

1. Il contributo spettante è valutato sulla base della spesa effettivamente sostenuta e rientra nelle seguenti fasce di intensità massima.

CONTRIBUTO MASSIMO SPETTANTE IN BASE ALLA SPESA SOSTENUTA E ALLA FASCIA DI INTENSITA'			
FASCE DI INTENSITA' MASSIMA DEL BENEFICIO ISEE NON SUPERIORE A 30.000,00 EURO			
FASCE DI SPESA	A	B	C
	BASSA INTENSITA' (Nucleo familiare con 1 figlio)	MEDIA INTENSITA' (Nucleo familiare con 2 figli)	ALTA INTENSITA' (Nucleo Familiare con 3 o più figli)
DA 0 a 600,00	150	255	345
DA 600,01 a 1000,00	200	340	460
OLTRE 1000,00	250	425	575

2. La misura del contributo erogabile agli aventi diritto sarà definita tenuto conto dei valori massimi stabiliti al comma 1, degli importi dichiarati relativi alla spesa sostenuta e delle risorse disponibili.

Art. 6 Presentazione delle domande e rendicontazione della spesa sostenuta

1. Per accedere al contributo il titolare di carta famiglia presenta un'unica domanda, dal 31 luglio al 15 settembre 2020, al termine del periodo per il quale si chiede il contributo, corredata dalla documentazione giustificativa della spesa effettuata.
2. La presentazione della domanda avviene, a pena di esclusione, per via telematica tramite il sistema ISTANZE ONLINE disponibile sul sito della Regione, nella sezione dedicata alle politiche per la famiglia.
3. La domanda di contributo deve essere corredata da idonea documentazione della spesa sostenuta e dall'indicazione dei riferimenti temporali necessari per la verifica del periodo in cui è stato erogato il servizio e per il quale viene effettuata la spesa.
La domanda deve, inoltre, contenere la modalità prescelta per la liquidazione del contributo (accredito c/c o contanti).
4. La documentazione relativa alla spesa sostenuta deve essere intestata ad uno dei soggetti inseriti in carta famiglia.
5. Gli aventi diritto possono presentare un'unica domanda per le spese complessivamente sostenute per tutti i minori presenti in Carta famiglia, per i quali vengono attivati i servizi oggetto del contributo.
6. Le domande presentate non potranno essere modificate, pertanto nel caso di errori nella compilazione sarà necessario presentare una nuova domanda. Al momento della valutazione sarà presa in considerazione l'ultima domanda inoltrata entro il termine ultimo di presentazione di cui al comma 1.

Art. 7 Enti delegati

1. La Regione ha individuato nei Comuni i soggetti pubblici a cui delegare le funzioni amministrative connesse all'attivazione dei contributi, i quali possono gestire le relative attività anche in forma associata attraverso i Servizi sociali dei Comuni (SSC).
2. Gli Enti delegati provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e determinazioni, a:
 - raccogliere ed istruire le domande;
 - concedere ed erogare il contributo;
 - adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni;
 - effettuare gli idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni acquisite.

Art. 8 Valutazione dell'ammissibilità delle domande

1. La procedura valutativa è finalizzata a verificare la correttezza delle istanze ed il possesso dei requisiti di ammissibilità.
2. In fase di istruttoria l'Ente delegato, provvede a richiedere al beneficiario eventuale integrazione di informazioni o documentazioni incomplete, ovvero mancanti e, a seguito della verifica della congruità tra la spesa dichiarata e la relativa documentazione giustificativa allegata, provvede a concedere ed erogare il beneficio, fermo restando che la quota risultante al momento della domanda non potrà subire variazioni in aumento.

Art. 9 Intensità del contributo

1. Con delibera di Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, degli importi dichiarati relativi alla spesa effettuata e delle domande pervenute, sono determinati gli importi concedibili ai richiedenti, nei limiti delle intensità massime di cui all'articolo 5.

Art. 10 Trasferimento fondi agli Enti delegati

1. Entro 30 giorni dalla determinazione degli importi concedibili di cui all'articolo 9, con proprio provvedimento, la Direzione competente trasferisce agli Enti delegati i fondi necessari all'erogazione dei contributi agli aventi diritto, con l'indicazione del termine di rendicontazione effettuata dai Comuni alla Regione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della LR 7/2000.

Art. 11 Erogazione del contributo

1. Gli Enti delegati, entro 30 giorni dal ricevimento delle risorse necessarie alla erogazione del contributo, ed in seguito alla valutazione dell'ammissibilità delle domande, provvedono a concedere ed erogare il contributo, in un'unica soluzione e con le modalità indicate dai richiedenti (accredito su c/c o contanti).

Art. 12 Cumulabilità dei contributi

1. I contributi concedibili di cui all'articolo 2, sono cumulabili tra loro e con altri benefici o sgravi fiscali, fino alla concorrenza della spesa sostenuta, ad esclusione del rimborso per le spese sostenute di cui all'articolo 9, comma 3 della legge regionale 14 maggio 2020 n. 6 (Misure tecnico-contabili urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di corregionali all'estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio).

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE